

REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2013

che istituisce il codice doganale dell'Unione
(rifusione)

Norme in materia di origine delle merci

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta ed uniforme della nomenclatura combinata, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 285, paragrafo 5.

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.

CAPO 2

Origine delle merci

Sezione 1

Origine non preferenziale

Articolo 59

Ambito di applicazione

Gli articoli 60 e 61 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:

- a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e);
- b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci;
e
- c) delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci.

Articolo 60

Acquisizione dell'origine

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Articolo 61

Prova dell'origine

1. Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.
2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra specifica normativa dell'Unione, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla relativa normativa dell'Unione.
3. Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Articolo 62

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 284, atti delegati che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell'origine non preferenziale ai fini dell'applicazione delle misure dell'Unione di cui all'articolo 59 siano interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o territorio, conformemente all'articolo 60.

Articolo 63

Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova d'origine di cui all'articolo 61.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 64

Origine preferenziale delle merci

1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.

3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.

4. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale dell'Unione e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 1985, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 9 di tale protocollo.

5. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 203 TFUE.

6. Per talune merci la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di un paese o territorio beneficiario, concedere a tale paese o territorio una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al paragrafo 3.

La deroga temporanea deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi:

- a) fattori interni o esterni privano temporaneamente il paese o territorio beneficiario della capacità di conformarsi alle norme sull'origine preferenziale;
- b) il paese o territorio beneficiario necessita di tempo per prepararsi a conformarsi a tali norme.

La richiesta di deroga è presentata per iscritto alla Commissione dal paese o territorio beneficiario interessato. La richiesta indica i motivi di cui al secondo comma che giustificano la deroga ed è corredata di un'adeguata documentazione.

La deroga temporanea è limitata alla durata degli effetti dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese o territorio beneficiario per conformarsi alle norme.

Se la deroga viene concessa, il paese o territorio beneficiario interessato deve trasmettere alla Commissione le informazioni prescritte riguardanti l'uso della deroga stessa e la gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.

Articolo 65

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

Articolo 66

Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

- a) le norme procedurali, di cui all'articolo 64, paragrafo 1, destinate ad agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci;
- b) una misura intesa a concedere a un paese o territorio beneficiario la deroga temporanea di cui all'articolo 64, paragrafo 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Sezione 3

Determinazione dell'origine di merci specifiche

Articolo 67

Misure adottate dalla Commissione

La Commissione può adottare misure per determinare l'origine di merci specifiche conformemente alle norme d'origine applicabili alle merci in questione.

Articolo 68

Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di cui all'articolo 67. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta e uniforme delle norme di origine, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 285, paragrafo 5.

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.

CAPO 3

Valore in dogana delle merci

Articolo 69

Ambito di applicazione

Il valore in dogana delle merci ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci è determinato a norma degli articoli 70 e 74.

Articolo 70

Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione

1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.

2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.

3. Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti:

- a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:
 - i) restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell'Unione;
 - ii) limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;

- iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;

- b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;

- c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento;

- d) il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.

Articolo 71

Elementi del valore di transazione

1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da:

- a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:

- i) le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;

- ii) il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'uno con la merce; e

- iii) il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;

- b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

- i) materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate;

- ii) utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate;

- iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate; e

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA
COMMISSIONE

del 28 luglio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle
modalità che specificano alcune disposizioni del
codice doganale dell'Unione

Norme in materia di origine delle merci

Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un AEOC è sospesa a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 39, lettera e), del codice, l'autorizzazione AEOS è sospesa, ma l'autorizzazione AEOC resta valida.

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

Origine delle merci

Sezione 1

Origine non preferenziale

Articolo 31

Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio

(Articolo 60, paragrafo 1, del codice)

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

Articolo 32

Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Si considera che le merci di cui all'allegato 22-01 abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme.

*Articolo 33***Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate**

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Un'operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 59 del codice.

Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le restanti norme del capo.

Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.

*Articolo 34***Operazioni minime**

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
- e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

*Articolo 35***Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

(Articolo 60 del codice)

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.

2. I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.

3. Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato e
- b) sono caratteristici di queste merci e
- c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Articolo 36

Elementi neutri e imballaggio

(Articolo 60 del codice)

1. Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l'origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

2. Se, in base alla regola generale 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine, tranne nel caso in cui la norma di cui all'allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto.

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 37

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

1. «paese beneficiario»: un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate (SPG) elencato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
2. «fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
3. «materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
4. «prodotto»: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
5. «merci»: sia i materiali che i prodotti;
6. «cumulo bilaterale»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari dell'Unione come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario;

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

7. «cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario e importati nell'Unione;
8. «cumulo regionale»: il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo la presente sezione, sono originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
9. «cumulo ampliato»: il sistema in base al quale, su autorizzazione della Commissione richiesta da un paese beneficiario, taluni materiali originari di un paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sono considerati materiali originari di tale paese beneficiario quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
10. «materiali fungibili»: materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;
11. «gruppo regionale»: il gruppo di paesi fra i quali si applica il cumulo regionale;
12. «valore in dogana»: il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
13. «valore dei materiali»: il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese di produzione. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati;
14. «prezzo franco fabbrica»: il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese di produzione, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» di cui al primo comma può riferirsi all'impresa appaltante;

15. «contenuto massimo di materiali non originari»: il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
16. «peso netto»: il peso delle merci senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;
17. «capitoli», «voci» e «sottovoci»: i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato, con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

18. «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
19. «spedizione»: i prodotti:
- a) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
 - b) trasportati sulla scorta di un documento di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;
20. «esportatore»: qualsiasi soggetto che esporti merci verso l'Unione o un paese beneficiario e sia in grado di provare l'origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione;
21. «esportatore registrato»:
- a) un esportatore stabilito in un paese beneficiario e registrato presso le autorità competenti di tale paese beneficiario ai fini dell'esportazione di prodotti nell'ambito del sistema verso l'Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale; oppure
 - b) un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione destinati ad essere utilizzati come materiali in un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale; oppure
 - c) un rispeditore di merci stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia («rispeditore registrato»);
22. «attestazione di origine»: l'attestazione redatta dall'esportatore o dal rispeditore delle merci nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema.

Sottosezione 1

Rilascio o compilazione delle prove d'origine

Articolo 38

Mezzi per la domanda e il rilascio di certificati d'informazione INF 4

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Le domande di certificati d'informazione INF 4 possono essere introdotte utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici e devono soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all'allegato 22-02.
2. Il certificato d'informazione INF 4 deve soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all'allegato 22-02.

Articolo 39

Mezzi per la domanda e il rilascio di autorizzazioni di esportatore autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La domanda per ottenere la qualifica di esportatore autorizzato ai fini del rilascio delle prove di origine preferenziale può essere presentata con mezzi diversi dai procedimenti informatici e l'autorizzazione di esportatore autorizzato può essere rilasciata con mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 40

Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato possono essere presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Sottosezione 2

Definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dell'SPG dell'Unione*Articolo 41***Principi generali**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario:

- a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell'articolo 44;
- b) i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 45.

*Articolo 42***Principio di territorialità**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Le condizioni stabilite nella presente sottosezione per l'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte nel paese beneficiario interessato.
2. Il termine «paese beneficiario» comprende, e non può superare, i limiti del mare territoriale di tale paese ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982).
3. I prodotti originari esportati dal paese beneficiario verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte:
 - a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati e
 - b) i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.

*Articolo 43***Assenza di manipolazione**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità ai requisiti nazionali specifici applicabili nell'Unione, prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica.
2. I prodotti importati in un paese beneficiario ai fini del cumulo a norma degli articoli 53, 54, 55 o 56 devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati per il regime doganale corrispondente nel paese di importazione.
3. Il magazzinaggio dei prodotti è ammesso solo se questi restano sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito.
4. Il frazionamento delle spedizioni è ammesso se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci in questione restino sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si considerano rispettate salvo qualora le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni. Tali prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 44

Prodotti interamente ottenuti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario:
 - a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
 - f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;
 - h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle sue acque territoriali;
 - i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
 - j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
 - k) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:
 - a) che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
 - b) che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;
 - c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, oppure
 - ii) appartengono a società:
 - la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nel paese beneficiario o negli Stati membri e

- che sono per almeno il 50 % di proprietà del paese beneficiario o di Stati membri, di enti pubblici o di cittadini del paese beneficiario o di Stati membri.

3. Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari interessati fruiscono del cumulo regionale in conformità all'articolo 55, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b).

Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 55, paragrafo 2, lettere a), c) e d).

Articolo 45

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatti salvi gli articoli 47 e 48, i prodotti non interamente ottenuti nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 44 sono considerati originari di tale paese purché siano soddisfatte le condizioni stabilite per le merci interessate nell'elenco dell'allegato 22-03.

2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un paese a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un'ulteriore trasformazione in tale paese e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

Articolo 46

Medie

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. La conformità alle condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fonda sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 2, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite del prodotto effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nel paese di esportazione o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

3. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.

4. I valori medi di cui al paragrafo 2 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 47

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all'articolo 45, le seguenti operazioni:

- a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura e pressatura di tessili;
- e) le operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;
- g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- j) la vagliatura, la cernita, la classificazione, la calibrazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
- n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- p) la macellazione degli animali;
- q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).

2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.

3. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel prodotto.

Articolo 48

Tolleranza generale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. In deroga all'articolo 45 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato 22-03, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:

- a) il 15 % del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b) il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nell'allegato 22-03, parte I, note 6 e 7.

2. Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme stabilite nell'elenco dell'allegato 22-03.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un paese beneficiario ai sensi dell'articolo 44. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 47 e l'articolo 49, paragrafo 2, la tolleranza prevista da tali paragrafi si applica alla somma dei materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato 22-03 relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 49

Unità di riferimento

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione della presente sottosezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2. Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni della presente sottosezione si applicano a ogni prodotto considerato singolarmente.

3. L'imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell'origine.

Articolo 50

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 51

Assortimenti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli assortimenti, definiti nella regola generale di interpretazione 3 b) del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti di cui essi si compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 52

Elementi neutri

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

Sottosezione 3

Norme sul cumulo e sulla gestione delle scorte di materiali applicabile nel quadro dell'SPG dell'Unione

Articolo 53

Cumulo bilaterale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

In virtù del cumulo bilaterale, i prodotti originari dell'Unione possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1.

Gli articoli da 41 a 52 e le disposizioni riguardanti il controllo a posteriori delle prove dell'origine si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

Articolo 54

Cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia consente che i prodotti originari di tali paesi possano essere considerati materiali originari di un paese beneficiario, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1.

2. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

Articolo 55

Cumulo regionale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:

a) gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam;

b) gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;

c) gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

d) gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

2. Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) al momento dell'esportazione del prodotto verso l'Unione i paesi partecipanti al cumulo sono i paesi beneficiari per i quali i regimi preferenziali non sono stati temporaneamente revocati a norma del regolamento (UE) n. 978/2012;

b) ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella sottosezione 2;

c) i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:

i) a osservare o a far osservare la presente sottosezione e

ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;

d) gli impegni di cui alla lettera c) sono stati comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.

Ai fini della lettera b), quando l'operazione che conferisce il carattere originario di cui all'allegato 22-03, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l'origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale ai fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l'Unione.

Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1° gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.

3. I materiali elencati nell'allegato 22-04 sono esclusi dal cumulo regionale di cui al paragrafo 2 se:

a) la preferenza tariffaria applicabile nell'Unione non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo e

b) i materiali in questione beneficerebbero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente verso l'Unione.

4. Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta e i materiali sono sottoposti a una o più delle operazioni descritte all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da b) a q), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese del gruppo regionale cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi dello stesso gruppo regionale.

Se i prodotti sono esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, oppure sono stati assoggettati alle operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese beneficiario indicato sulle prove dell'origine rilasciate o compilate nel paese beneficiario in cui i prodotti sono stati fabbricati.

5. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III, la Commissione può autorizzare il cumulo regionale fra i paesi di tali gruppi se accerta che ciascuna delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e

b) i paesi che partecipano al cumulo regionale si sono impegnati e hanno congiuntamente comunicato alla Commissione il loro impegno:

i) a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle norme di origine, e

ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche.

La richiesta di cui al primo comma è corredata da documentazione comprovante che le condizioni stabilite dallo stesso comma sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione, che decide in merito tenendo conto di tutti gli elementi relativi al cumulo ritenuti pertinenti, compresi i materiali oggetto del cumulo.

6. Una volta concesso, il cumulo regionale fra paesi beneficiari del gruppo I o del gruppo III permette di considerare materiali originari di un paese appartenente ad un gruppo regionale come materiali originari di un paese dell'altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguita in quest'ultimo paese beneficiario trascenda le operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni di cui all'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta e i materiali sono sottoposti a una o più delle operazioni descritte all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da b) a q), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese partecipante al cumulo cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi partecipanti al cumulo.

Se i prodotti sono esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, oppure sono stati assoggettati alle operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese beneficiario indicato sulle prove dell'origine rilasciate o compilate nel paese beneficiario in cui i prodotti sono stati fabbricati.

7. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo fra i paesi del gruppo I e quelli del gruppo III di cui al paragrafo 5 prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

8. Gli articoli da 41 a 52, le disposizioni concernenti il rilascio o la compilazione di prove dell'origine e le disposizioni relative al controllo a posteriori delle prove dell'origine si applicano *mutatis mutandis* alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.

Articolo 56

Cumulo ampliato

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario, la Commissione può concedere il cumulo ampliato fra un paese beneficiario e un paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), purché ciascuna delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

a) i paesi partecipanti al cumulo si sono impegnati a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle norme di origine, e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;

b) l'impegno di cui alla lettera a) è stato comunicato alla Commissione dal paese beneficiario interessato.

La richiesta di cui al primo comma contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che le condizioni stabilite nel primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione. In caso di modifica dei materiali interessati è necessario presentare un'altra richiesta.

Sono esclusi dal cumulo ampliato i materiali compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

2. Nei casi di cumulo ampliato di cui al paragrafo 1, l'origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell'origine da fornire sono determinate in conformità alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L'origine dei prodotti destinati a essere esportati verso l'Unione è determinata conformemente alle norme di origine stabilite nella sottosezione 2.

Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio, utilizzati in un paese beneficiario nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l'Unione, siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese beneficiario interessato trascendano le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1.

3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo ampliato prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

Articolo 57

Applicazione del cumulo bilaterale o del cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia in combinazione con il cumulo regionale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Se il cumulo bilaterale o il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia è applicato in combinazione con il cumulo regionale, il prodotto ottenuto è considerato originario di uno dei paesi del gruppo regionale interessato, determinato in conformità all'articolo 55, paragrafo 4, primo e secondo comma, o, se del caso, all'articolo 55, paragrafo 6, primo e secondo comma.

Articolo 58

Separazione contabile delle scorte di materiali degli esportatori unionali

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta di operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione, la gestione dei materiali nell'Unione secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.

2. Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

L'autorizzazione è concessa solo se l'applicazione del metodo di cui al paragrafo 1 può garantire in qualsiasi momento che il quantitativo di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari dell'Unione» sia identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.

Se autorizzato, il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell'Unione.

3. Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 1 rilascia la documentazione comprovante l'origine per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari dell'Unione o ne chiede, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

4. Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata.

Esse possono ritirare l'autorizzazione nei casi seguenti:

a) il titolare fa un qualunque uso improprio dell'autorizzazione; o

- b) il titolare non soddisfa una delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nella sottosezione 2 e in tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle norme d'origine.

Sottosezione 4

Definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi o territori

Articolo 59

Requisiti di carattere generale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati «paese o territorio beneficiario»), ad esclusione di quelli contemplati nella sottosezione 2 della presente sezione e dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario:

- a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese o territorio beneficiario ai sensi dell'articolo 60;
- b) i prodotti ottenuti in tale paese o territorio beneficiario e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 61.

2. Ai fini della presente sottosezione, i prodotti originari dell'Unione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo sono considerati originari di un paese o territorio beneficiario quando subiscono, nel paese o territorio beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni che trascendono quelle elencate nell'articolo 62.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, *mutatis mutandis*, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nell'Unione.

Articolo 60

Prodotti interamente ottenuti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Si considerano interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell'Unione:

- a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
- f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- g) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle sue acque territoriali, con le sue navi;
- h) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera g);
- i) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

- j) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché il paese o territorio beneficiario o uno Stato membro abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).

2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate nel paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro;
- b) che battono bandiera del paese o territorio beneficiario o di uno Stato membro;
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri, o a una società la cui sede principale è situata in detto paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese o territorio beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o territorio beneficiario o detti Stati membri o a enti pubblici o a cittadini di detto paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;
- d) il comandante e gli ufficiali delle navi da pesca e delle navi officina sono cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;
- e) l'equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

3. I termini «paese o territorio beneficiario» e «Unione» comprendono anche le acque territoriali del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 61

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Ai fini dell'articolo 59, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell'Unione si considerano sufficientemente lavorati o trasformati purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 22-11.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sottosezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella fabbricazione.

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

CAPO I

Insorgenza di un'obbligazione doganale

Sezione 1

Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione

Sottosezione 1

Norme per il calcolo dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione*Articolo 72***Calcolo dell'importo del dazio all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo**

(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)

1. Al fine di determinare l'importo del dazio all'importazione da riscuotere sui prodotti trasformati in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice, il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 6.
2. Il metodo della chiave quantitativa di cui ai paragrafi 3 e 4 è applicato nei seguenti casi:
 - a) se un solo tipo di prodotti trasformati è ottenuto dalle operazioni di perfezionamento;
 - b) se diversi tipi di prodotti trasformati sono ottenuti dalle operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti trasformati si trovano tutti gli elementi o i componenti delle merci vincolate al regime.
3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale è determinato applicando al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati risultanti dall'operazione di perfezionamento.
4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b), il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un'obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:
 - a) la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall'operazione di perfezionamento;
 - b) la percentuale costituita dal quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un'obbligazione doganale, rispetto al quantitativo totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall'operazione di perfezionamento.
5. I quantitativi di merci vincolate al regime che vengono distrutti o che vanno persi durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, sublimazione o perdita, non sono presi in considerazione per l'applicazione del metodo della chiave quantitativa.
6. In casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, il metodo della chiave valore si applica in conformità al secondo, terzo e quarto comma.

Il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un'obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:

6. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all'articolo 56, paragrafo 1, e dei sistemi nazionali di importazione e di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione a fini di sorveglianza è quello stabilito all'allegato 21-02.

Articolo 56

Sistema elettronico relativo alla sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci

(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 5, del codice)

1. Per la sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci, un sistema elettronico istituito a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per la trasmissione e l'archiviazione delle informazioni seguenti:

- a) dati di sorveglianza sull'immissione in libera pratica o sull'esportazione delle merci;
- b) informazioni che consentono di aggiornare i dati di sorveglianza introdotti e archiviati nel sistema elettronico sull'immissione in libera pratica o sull'esportazione delle merci.

2. La Commissione può autorizzare gli utenti ad accedere al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 sulla base delle richieste degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la trasmissione e l'archiviazione dei dati di cui alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo è utilizzato il sistema Sorveglianza 2 della Commissione.

CAPO 2

Origine delle merci

Sezione 1

Prova dell'origine non preferenziale

Articolo 57

Certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali

(Articolo 61, paragrafi 1 e 2, del codice)

1. Per i prodotti originari di paesi terzi per i quali sono istituiti regimi speciali d'importazione non preferenziali, qualora tali regimi facciano riferimento al presente articolo, è redatto un certificato di origine utilizzando il formulario di cui all'allegato 22-14 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite.

2. I certificati di origine sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo da cui provengono i prodotti a cui si applicano i regimi speciali d'importazione non preferenziali o da un organismo affidabile debitamente autorizzato a tal fine dalle suddette autorità (autorità emittenti), a condizione che l'origine dei prodotti sia stata determinata in conformità dell'articolo 60 del codice.

Le autorità emittenti conservano una copia di ciascun certificato di origine rilasciato.

3. I certificati di origine sono rilasciati prima che i prodotti a cui si riferiscono siano dichiarati per l'esportazione nel paese terzo di origine.

4. In deroga al paragrafo 3, i certificati di origine di cui sopra possono essere rilasciati a titolo eccezionale anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferiscono, se il mancato rilascio al momento dell'esportazione è stato dovuto ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui al paragrafo 1 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente.

*Articolo 58***Comunicazione di informazioni concernenti la cooperazione amministrativa relativa ai regimi speciali d'importazione non preferenziali**

(Articolo 61 del codice)

1. Qualora i regimi speciali d'importazione non preferenziali per determinati prodotti prevedano l'utilizzo del certificato di origine di cui all'articolo 57 del presente regolamento, il loro beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, salvo ove diversamente specificato nel regime d'importazione in causa.

Ai fini dell'attuazione di tale procedura di cooperazione amministrativa, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione:

- a) il nome e l'indirizzo delle autorità emittenti e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;
- b) il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati di origine di cui all'articolo 59 del presente regolamento.

La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Qualora un paese terzo non invii alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dell'Unione negano l'uso del regime speciale d'importazione non preferenziale.

*Articolo 59***Controllo a posteriori dei certificati di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali**

(Articolo 61 del codice)

1. Il controllo dei certificati di origine di cui all'articolo 57 del presente regolamento è eseguito in conformità del presente articolo previa accettazione della dichiarazione in dogana (controllo a posteriori).

2. Nel caso in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi circa l'autenticità di un certificato di origine o l'esattezza delle informazioni ivi contenute e svolgano controlli a posteriori a campione, esse chiedono alle autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento di verificare se il certificato di origine è autentico o se l'origine dichiarata è stata stabilita correttamente e in conformità dell'articolo 60 del codice, o entrambe le cose.

A tali fini, le autorità doganali rispediscono il certificato di origine o una copia del medesimo all'autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Se la dichiarazione era corredata di una fattura, la fattura originale o una copia della medesima è acclusa al certificato di origine rispedito.

Le autorità doganali indicano, se del caso, i motivi del controllo a posteriori e forniscono ogni informazione in loro possesso che faccia ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato di origine sono inesatte o che il certificato di origine non è autentico.

3. L'autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento comunica i risultati delle verifiche alle autorità doganali non appena possibile.

Se non è data risposta entro sei mesi dall'invio di una richiesta a norma del paragrafo 2, le autorità doganali negano l'uso del regime speciale d'importazione non preferenziale per i prodotti in questione.

*Sezione 2***Origine preferenziale***Articolo 60*

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui all'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447

DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

recante modalità di applicazione di talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
codice doganale dell'Unione

Norme in materia di origine delle merci

6. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all'articolo 56, paragrafo 1, e dei sistemi nazionali di importazione e di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione a fini di sorveglianza è quello stabilito all'allegato 21-02.

Articolo 56

Sistema elettronico relativo alla sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci

(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 5, del codice)

1. Per la sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci, un sistema elettronico istituito a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per la trasmissione e l'archiviazione delle informazioni seguenti:

- a) dati di sorveglianza sull'immissione in libera pratica o sull'esportazione delle merci;
- b) informazioni che consentono di aggiornare i dati di sorveglianza introdotti e archiviati nel sistema elettronico sull'immissione in libera pratica o sull'esportazione delle merci.

2. La Commissione può autorizzare gli utenti ad accedere al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 sulla base delle richieste degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la trasmissione e l'archiviazione dei dati di cui alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo è utilizzato il sistema Sorveglianza 2 della Commissione.

CAPO 2

Origine delle merci

Sezione 1

Prova dell'origine non preferenziale

Articolo 57

Certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali

(Articolo 61, paragrafi 1 e 2, del codice)

1. Per i prodotti originari di paesi terzi per i quali sono istituiti regimi speciali d'importazione non preferenziali, qualora tali regimi facciano riferimento al presente articolo, è redatto un certificato di origine utilizzando il formulario di cui all'allegato 22-14 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite.

2. I certificati di origine sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo da cui provengono i prodotti a cui si applicano i regimi speciali d'importazione non preferenziali o da un organismo affidabile debitamente autorizzato a tal fine dalle suddette autorità (autorità emittenti), a condizione che l'origine dei prodotti sia stata determinata in conformità dell'articolo 60 del codice.

Le autorità emittenti conservano una copia di ciascun certificato di origine rilasciato.

3. I certificati di origine sono rilasciati prima che i prodotti a cui si riferiscono siano dichiarati per l'esportazione nel paese terzo di origine.

4. In deroga al paragrafo 3, i certificati di origine di cui sopra possono essere rilasciati a titolo eccezionale anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferiscono, se il mancato rilascio al momento dell'esportazione è stato dovuto ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui al paragrafo 1 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente.

*Articolo 58***Comunicazione di informazioni concernenti la cooperazione amministrativa relativa ai regimi speciali d'importazione non preferenziali**

(Articolo 61 del codice)

1. Qualora i regimi speciali d'importazione non preferenziali per determinati prodotti prevedano l'utilizzo del certificato di origine di cui all'articolo 57 del presente regolamento, il loro beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, salvo ove diversamente specificato nel regime d'importazione in causa.

Ai fini dell'attuazione di tale procedura di cooperazione amministrativa, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione:

- a) il nome e l'indirizzo delle autorità emittenti e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;
- b) il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati di origine di cui all'articolo 59 del presente regolamento.

La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Qualora un paese terzo non invii alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dell'Unione negano l'uso del regime speciale d'importazione non preferenziale.

*Articolo 59***Controllo a posteriori dei certificati di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali**

(Articolo 61 del codice)

1. Il controllo dei certificati di origine di cui all'articolo 57 del presente regolamento è eseguito in conformità del presente articolo previa accettazione della dichiarazione in dogana (controllo a posteriori).

2. Nel caso in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi circa l'autenticità di un certificato di origine o l'esattezza delle informazioni ivi contenute e svolgano controlli a posteriori a campione, esse chiedono alle autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento di verificare se il certificato di origine è autentico o se l'origine dichiarata è stata stabilita correttamente e in conformità dell'articolo 60 del codice, o entrambe le cose.

A tali fini, le autorità doganali rispediscono il certificato di origine o una copia del medesimo all'autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Se la dichiarazione era corredata di una fattura, la fattura originale o una copia della medesima è acclusa al certificato di origine rispedito.

Le autorità doganali indicano, se del caso, i motivi del controllo a posteriori e forniscono ogni informazione in loro possesso che faccia ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato di origine sono inesatte o che il certificato di origine non è autentico.

3. L'autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento comunica i risultati delle verifiche alle autorità doganali non appena possibile.

Se non è data risposta entro sei mesi dall'invio di una richiesta a norma del paragrafo 2, le autorità doganali negano l'uso del regime speciale d'importazione non preferenziale per i prodotti in questione.

*Sezione 2***Origine preferenziale***Articolo 60*

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui all'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

ALLEGATO 22-14

Certificato di origine per taluni prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali*Note introduttive:*

1. Il periodo di validità del certificato di origine è di dodici mesi a decorrere dalla data di rilascio da parte delle autorità emittenti.
2. I certificati di origine sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura «originale» figurante accanto al titolo del documento. Gli eventuali esemplari supplementari necessari debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura «copia». Le autorità doganali nell'Unione accettano come valido soltanto l'originale del certificato di origine.
3. Il formato del certificato di origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m². Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.
4. I certificati di origine devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.

Tutte le indicazioni complementari necessarie per l'attuazione della normativa dell'Unione che disciplina i regimi speciali di importazione devono essere riportate nella casella n. 5 del certificato di origine.

Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

5. Ogni certificato di origine deve recare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
6. I certificati di origine rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 5 la seguente dicitura in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea:
 - Expedido *a posteriori*,
 - Udstedt efterfølgende,
 - Nachträglich ausgestellt,
 - Εκδοθέν εκ των υστέρων,
 - Issued retrospectively,
 - Délivré *a posteriori*,
 - Rilasciato *a posteriori*,
 - Afgegeven *a posteriori*,
 - Emitido *a posteriori*,
 - Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,
 - Utfärdat i efterhand,
 - Vystaveno dodatečně,
 - Välja antud tagasiulatuvalt,
 - Izsniegts retrospektīvi,
 - Retrospektyvusis išdavimas,
 - Kiadva visszamenőleges hatállyal,
 - Mahrug retrospektivament,
 - Wystawione retrospektywnie,
 - Vyhotovené dodatočne,
 - издаден впоследствие,
 - Eliberat ulterior,
 - Izdano naknadno.

1 Speditore	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI ORIGINE</p> <p style="text-align: center;">per le importazioni di prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali nell'Unione europea</p> <p>N. ORIGINALI</p>	
2 Destinatario (indicazione facoltativa)	<p>3 AUTORITÀ DI RILASCIO</p> <p>4 Paese di origine</p>	
<p>NOTE</p> <p>A. Il certificato deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.</p> <p>B. L'originale del certificato deve essere depositato, insieme alla dichiarazione di immissione in libera pratica, presso l'ufficio doganale competente nell'Unione europea.</p>	5 Osservazioni	
6 Numero d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — DESCRIZIONE DELLE MERCI	7 Massa lorda e netta (kg)	
<p>8 SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE INDICATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI NELLA CASELLA N. 5 SONO ESATTE.</p> <p>Luogo e data del rilascio Firma Timbro dell'autorità emittente</p>		
9 SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELL'UNIONE EUROPEA		